



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale dell'USR Lazio

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria
di II grado statali della Regione Lazio

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative degli Istituti di
istruzione secondaria di II grado paritari della Regione Lazio

Ai Dirigenti tecnici

Al sito web

OGGETTO: Esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2024/2025 – Adempimenti relativi ai PCTO.

Si riportano gli adempimenti indicati nel DM 226/2024 con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito indicazioni per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso e dei candidati esterni.

Sono considerate attività assimilabili ai PCTO (D.M. 226/2024 art. 2, commi 1 e 2), anche se svolte all'estero, le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato; dette attività devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.

Le attività di cui al comma 1 del D.M. 226/2024 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso

I candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione alla singola istituzione scolastica della relativa domanda di ammissione e con possibile integrazione da produrre trenta giorni prima della sessione di esami di idoneità, documentano lo svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO, ai sensi dell'articolo 2 D.M. 226/2024.

I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente sono documentati allegando:

- il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisca ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;

- l'attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;

- eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica

Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.

Dalle dichiarazioni e documentazione allegati devono emergere la tipologia dell'attività effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite, con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.

Per le attività assimilabili di cui all'articolo 2 del D.M. 226/2024 svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria domanda ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, esprime il proprio parere sulla validità delle attività di cui al comma 1, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, ai fini dell'ammissione agli esami, da comunicare all'interessato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

In fase di scrutinio al termine dell'esame di idoneità, la Commissione, ai fini della valutazione, tiene conto delle attività di cui al comma 1 documentate dal candidato e delle competenze maturate in tali attività.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale - Ufficio II

Il Consiglio di classe dell'istituzione scolastica presso la quale il candidato frequenta l'anno scolastico per il quale è risultato idoneo, sulla base della programmazione risultante dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, progetta un PCTO, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione sulle attività di cui al comma 1, anche ai fini della determinazione del quantitativo orario.

Le disposizioni suddette trovano applicazione, per quanto compatibili, anche ai candidati agli esami integrativi ed anche agli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Candidati esterni agli esami di Stato

Per quanto attiene ai candidati esterni, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgs. 62/2017 e dell'art. 5 del d.m. 12 novembre 2024 n. 226, l'ammissione all'esame di Stato è subordinata allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO come definite dall'art. 2 del medesimo D.M. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo **devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato.**

I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO, così come definite all'articolo 2 del D.M. 226/2024.

I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati mediante l'inoltro della seguente documentazione la cui completezza è oggetto di verifica da parte degli Uffici Scolastici Regionali:

- il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;

- l'attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;

- eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.

Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.

Dalle dichiarazioni e documentazione allegate devono emergere la tipologia dell'attività effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite, con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale - Ufficio II

autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.

Per le attività assimilabili svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tali candidati possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo dell'anno in cui intendono sostenere l'esame, presentando, entro e non oltre il 20 aprile, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

Per quanto attiene al merito del contenuto della documentazione allegata, il Consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinnanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare:

- accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO,
- esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite.

L'esito dell'accertamento e della valutazione deve essere comunicato al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.

Nel caso in cui dal parere previsto risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.M. 226/2024, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.

Si richiede di attenersi alle disposizioni ministeriali sopra richiamate.

IL DIRIGENTE
Olga Villani